

QUESITO 3:

Nel paragrafo 4.3 del Capitolato descrittivo e prestazionale è riferito che il Direttore dei lavori "verrà coadiuvato da uno o più assistenti con funzione di Ispettore di cantiere", e che l'Ispettore di cantiere dovrà assicurare una presenza giornaliera in cantiere durante i lavori.

Premesso che la figura dell'"Ispettore di cantiere" è normata dall'art. 101, commi 2 e 5 del D. Lgs. 50/2016, secondo cui l'Ispettore di cantiere "è presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni", si richiede conferma che l'obbligo di presenza dell'Ispettore di cantiere previsto dal Capitolato sia da intendere con riferimento solo ai lavori "che richiedono controllo quotidiano" e non genericamente a tutti i lavori (nessuno escluso).

A conforto di tale lettura interviene la precisazione normativa che ne prevede la presenza solo "durante lo svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano" (altrimenti il legislatore non avrebbe dovuto specificare e limitarsi a richiederne solo "la presenza a tempo pieno") e che, se dovesse essere inteso diversamente, supposta una realistica durata effettiva dei lavori di almeno 120 giorni (4 mesi), ne deriverebbe un impegno dell'Ispettore di cantiere di 960 ore, il cui compenso orario, visto l'importo dell'onorario posto a base di gara per tale figura coadiuvante della DL, sarebbe di circa € 2,26 (€ 2.165/960 ore), assolutamente inadeguato non solo per un assistente con funzioni tecniche, ma per qualunque addetto ai lavori secondo qualunque contratto di lavoro nazionale.

Pertanto, si richiede conferma che l'obbligo di presenza dell'Ispettore di cantiere previsto dal Capitolato sia da intendere solo in riferimento ai lavori "che richiedono controllo quotidiano".

RISPOSTA al quesito 3:

Si conferma che l'**Ispettore di Cantiere** dovrà essere presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni .

QUESITO 4:

In merito al sopralluogo, il Disciplinare di gara riporta che "In caso di raggruppamento temporaneo, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale del capogruppo munito di delega firmata da tutti gli operatori economici mandatarî". Si richiede pertanto, se sia consentita la possibilità che il sopralluogo venga effettuato da un operatore economico "mandante", purchè provvisto di delega firmata da tutti i "mandatarî" appartenenti al RTI, restando comunque in tal modo la responsabilità solidale degli operatori economici raggruppati e del mandatario nei confronti della stazione appaltante.

RISPOSTA al quesito 4:

IL sopralluogo deve essere effettuato da un Rappresentante Legale del Capogruppo munito di delega firmata da tutti gli operatori economici.

L'art. 10 del disciplinare di gara riporta testualmente:

"Il sopralluogo deve essere effettuato esclusivamente da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA o da attestazione SOA. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di operatori economici di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti sia non ancora

costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un **rappresentante legale del capogruppo munito di delega firmata da tutti gli operatori economici mandatari.**

QUESITO 5:

In relazione alle caratteristiche che deve possedere la mandataria: ci sono specifiche riguardo la categoria prevalente che deve possedere la Mandataria di una RTP ?
Volendo costituire un RTP di cui:

il componente A possiede:

- il totale dell'importo lavori per le cat.E.20 e IA.02 e circa 1/3 della cat. S.04 di cui alla tab. 9.4 a) e un servizio di punta S.04 di cui alla tab. 9.4 b) per un valore pari a 0,5 dell'importo lavori minimo servizi di punta (105.299,87€)

Il componente B possiede:

- requisito di circa 2/3 della cat. S.04 di cui alla tab. 9.4 a)
- requisito S.04 di cui alla tab. 9.4 b) per un valore pari a 0,5 dell'importo lavori minimo servizi di punta (105.299,87€)

NB nella tab 9.4 a) è richiesto l'avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e architettura per un importo globale di 421.199,50€ nella cat. S.04

pertanto il componente A cumulativamente possiede 1/3 della suddetta cat. e il componente B possiede i 2/3

Può comunque il componente A risultare mandataria ?

RISPOSTA al quesito 5:

Il componente A può risultare mandatario del Raggruppamento Temporaneo se di tipo orizzontale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

Come indicato dall'art. 9.5 del Disciplinare di gara:

“Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie”.

.....

“Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 9.4 lett. a) deve essere posseduto in modalità cumulativa nel complesso dal raggruppamento, fermo restando il possesso in misura maggioritaria da parte della mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 9.4 lett. a) in relazione alla prestazione principale.”

I restanti requisiti dell'elenco dei servizi devono essere posseduti in modalità cumulativa nel complesso dal raggruppamento.

I restanti requisiti dell'elenco dei servizi devono essere posseduti in modalità cumulativa nel complesso dal raggruppamento.”

QUESITO 7

Con riferimento alla vs. risposta al quesito n. 2 posto a codesta stazione appaltante (richiesta di spiegazione dei motivi per cui il costo dell'opera considerato non comprenda i costi della sicurezza stimati nel progetto di fattibilità ed ammontanti ad € 55.000,00),

considerato:

- 1) in primo luogo che il D.M. 17.06.2016 da voi richiamato stabilisce che "il parametro "V" è il costo delle categorie dell'opera individuato sulla base del preventivo di progetto, e che per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione" (art. 3, comma 1), intendendo compresi in essi anche i costi della sicurezza;
 - 2) che l'importo complessivo dei lavori derivante dal progetto di fattibilità e posto a base di gara ammonta ad € 332.995,20 + € 55.000,00 per costi della sicurezza, per un totale di € 387.995,20 (vedi paragrafo 3 "Quadro economico" dell'Allegato 5 al progetto di fattibilità) e non ad € 332.995,20;
 - 3) che nell'Allegato 4 al progetto di fattibilità ("Prime indicazioni per il PSC") si indica la necessità di installare apprestamenti collettivi di sicurezza (per es. i ponteggi perimetrali) non altrimenti indicati nei Computi Metrici, ma funzionali ed indispensabili per la realizzazione dell'opera e come tali costituenti parte del costo complessivo dei lavori da porre a base di gara;
- rilevato pertanto un errore sostanziale nella determinazione del costo complessivo dell'opera, arbitrariamente ridotto per effetto della deduzione dei costi della sicurezza, producendo un'indebita riduzione del parametro "V" utilizzato per il calcolo del compenso professionale da porre a base di gara, quanto sopra considerato e rilevato

SI RICHIEDE

la rideterminazione del corrispettivo degli onorari tecnici da porre a base di gara, da ricalcolare sulla base di un importo complessivo dei lavori di € 387.995,20

RISPOSTA al quesito 7:

Si conferma l'importo del corrispettivo a base di gara pari a € 58.968,85 per prestazioni professionali oltre € 5.896,89 per spese ed oneri accessori, determinato come descritto nella Relazione Tecnico – illustrativa (Elaborato 1).

Si precisa che le tabelle ministeriali, di cui al D.M. 17/6/2016, sono state assunte a base di riferimento del calcolo dell'importo da porre a base di gara.

Peraltro, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2094 del 29/3/2019, chiarisce che:

“non vi è dubbio che il legislatore abbia inteso fare delle tabelle ministeriali il punto di partenza di ogni determinazione sui corrispettivi dovuti ai professionisti (cfr. Cons. Stato, comm. speciale, parere, 30 marzo 2017, n. 782), evitando così che le stazioni appaltanti possano procedere a determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria, ma da ciò non può ricavarsi un divieto imperativo di non discostarsi dalle tabelle ministeriali. Ben può applicarsi quivi il principio per cui in claris non fit interpretatio: la disposizione è chiara nell'imporre alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate dalle ragioni che esse potranno discrezionalmente sviluppare”. (...)

“In sostanza, il dato normativo inclina nel senso di escludere che i corrispettivi posti dalle tabelle ministeriali costituiscano “minimi tariffari inderogabili” (...).”